



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Genova

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
di GENOVA
Al Sig. Comandante della Polizia Penitenziaria
di GENOVA

Al Sig. Comandante della Capitaneria di Porto –Guardia Costiera di Genova
Al Sig. Dirigente della Agenzia delle Dogane
Al Sig. Direttore della Direzione Investigativa Antimafia

e, per conoscenza,

Alla Signora Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di GENOVA

Ai Sigg Procuratori Aggiunti

Ai Sigg. Sostituti Procuratore della Repubblica

Ai Sigg. Vice procuratori Onorari

Ai Sig. Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria

Al Sig. Dirigente della Procura della Repubblica

Al Personale amministrativo della Procura della Repubblica

SEDE

Oggetto:

- a) Sequestro atti notarili
- b) Elezione di domicilio. Omesso assenso del difensore di ufficio.

a) Prendendo le mosse da una segnalazione del Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, sollecitato al riguardo dal Conservatore dell'Archivio Notarile di Genova, reputo opportuno ricordare che nel caso di sequestro di atti rogati da notai (appartenenti o non al Distretto di Genova) o comunque conservati dagli stessi notai l'art. 66, comma secondo, della legge notarile n.89 del 16.2.1913 e successive integrazioni e modifiche prevede che il notaio, prima di consegnare l'originale dell'atto, "dovrà farne una copia esatta che sarà verificata sull'originale dal Capo dell'archivio notarile del distretto...", il quale deve redigere processo verbale dell'operazione e allegarlo all'atto.

Pertanto l'ufficiale di Pg che procede al sequestro di atto notarile, sia di iniziativa sia su delega del PM, una volta individuato l'atto notarile da sequestrare presso lo studio del notaio dovrà consentire

al notaio stesso di formare una copia "esatta" (conforme) e quindi recarsi insieme al notaio presso l'Archivio Notarile del distretto di appartenenza, dove il Capo dell'Archivio effettuerà la verifica della conformità della copia all'originale e redigerà al riguardo apposito verbale che unirà alla copia.

L'originale resterà a mani dell'Ufficiale di Pg, essendo l'oggetto del sequestro, mentre la copia con il verbale di cui sopra verrà consegnata al notaio.

In nessun caso può essere vietato al notaio di formare una copia dell'originale sequestrato o si potrà soprassedere dall'operazione di cui sopra.

Tale procedura si applica esclusivamente per gli atti "a raccolta", che sono, sostanzialmente, tutti gli atti notarili, mentre gli altri atti o documenti che siano depositati o comunque custoditi presso lo studio notarile (quindi gli atti non a raccolta) potranno essere sequestrati senza seguire la procedura prevista dall'art. 66, comma 2, della legge notarile, sopra delineata; **ad esempio, non sono atti a raccolta le procure alle liti, le procure per singolo atto e le scritture private autenticate che, di conseguenza, potranno essere sequestrate con le ordinarie formalità, a meno che le stesse non siano allegare ad un atto a raccolta,** nel qual caso dovrà essere seguita la procedura prevista dall'art. 66, comma 2, della legge notarile.

Per quanto riguarda i testamenti, si seguono **regole diverse per i testamenti già pubblicati** (sono già pubblicati i testamenti pubblici dopo la morte del testatore ed i testamenti olografi o segreti dopo la loro apertura e pubblicazione) e **per i testamenti non ancora pubblicati** (ad esempio un testamento olografo redatto da persona ancora vivente custodito fiduciarmente dal notaio).

Testamenti già pubblicati: trattandosi di atti a raccolta, si dovrà seguire la procedura prevista dall'art. 66 della legge notarile.

Testamenti non ancora pubblicati: il testamento potrà essere sequestrato seguendo le ordinarie formalità previste dal codice di procedura penale.

In ogni caso in cui venga sequestrato un documento originale raccolto o custodito presso uno studio notarile, ma tanto più se il sequestro ha ad oggetto documenti non soggetti alla procedura prevista dall'art. 66, comma 2, della legge notarile, è importante che la conservazione di tale documento da parte dell'autorità che ha disposto il sequestro sia effettuata con particolare cura e che si proceda con scrupolo e solerzia al dissequestro ed alla **restituzione al notaio dell'atto una volta cessate le esigenze cautelari, ovvero, al più tardi, una volta definito il procedimento penale.**

b) Con riferimento all'oggetto, è stato segnalato dal Presidente della Camera Penale Ligure che anche successivamente alla direttiva del 16.10.2017 di questa Procura (con relativi allegati) che qui si intende richiamata, persistono difformità applicative da parte di alcuni organi di polizia giudiziaria ed in particolare che taluni organi di Polizia Giudiziaria provvederebbero alla sostituzione del difensore di ufficio come correttamente individuato e designato dal sistema, allorché non abbia prestato assenso alla elezione di domicilio presso di sé da parte dell'indagato. Nel confermare ancora una volta le direttive impartite in materia sull'oggetto-che seguivano quelle del 13.8.2017- e nel ribadire, diversamente da quanto sostenuto da taluna giurisprudenza di merito e in attesa che sulla questione intervenga la Suprema Corte di Cassazione, che **in caso di mancato assenso del difensore di ufficio alla elezione di domicilio presso di sé la elezione di domicilio si considera mancante o inidonea perché senza effetto, con la conseguenza che le notifiche degli atti verranno fatte ai sensi dell'art.161 4° comma cod.proc.pen. presso quello stesso difensore di ufficio non più quale domiciliatario accettante ma come domiciliatario ex lege,** si ribadisce che è errato e non conforme alla legge né alle direttive impartite da questo ufficio interpretare il mancato assenso del difensore di ufficio ad accettare la elezione di domicilio dell'indagato presso lo stesso difensore come rifiuto o rinuncia alla accettazione dell'incarico di difensore di ufficio e illegittima la sostituzione o la revoca di tale difensore con altro difensore.

Genova 28.2.2018

Il Procuratore della Repubblica

